



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi collegiali dell'Università.

ART. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma ogni due anni, con apposito decreto in cui è indicata la data delle elezioni.
2. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile.
3. L'indizione delle elezioni viene comunicata agli studenti tramite pubblicazione sul sito Web di Ateneo, di norma almeno trenta giorni prima.
4. Le elezioni si svolgono in via telematica: le votazioni si apriranno in piattaforma e-learning Unifortunato alle ore 9:00 del primo giorno fissato per le elezioni e termineranno alle ore 9:00 del giorno successivo.

ART. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per i Consigli di corso di studio, per i gruppi Aq e per le Commissioni paritetiche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corrispondenti Corsi, in corso o fuori corso, che siano in regola con il pagamento delle tasse.
2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di un Organo.
3. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti per organo.
4. Gli studenti eletti in seno ai Consigli di Corso di studio individueranno, nel loro ambito, n. 1 studente che parteciperà alle sedute del Consiglio di facoltà e del Senato Accademico.

ART. 4 - Candidature

1. Ogni studente che intende presentare la propria candidatura, deve inviarla in modalità telematica, via e-mail all'indirizzo segreteria@unifortunato.eu, indicando i dati anagrafici, il numero di matricola e l'organo per cui intende candidarsi, entro e non oltre quindici giorni antecedenti alla data delle elezioni.

ART. 5 - Identificazione ed espressione del voto

1. L'elettore accede alla propria area personale digitando USERNAME e PASSWORD, e può esprimere il proprio voto nella sezione denominata "ELEZIONI STUDENTESCHE". A questo punto all'elettore sono presentati gli elenchi dei candidati di pertinenza. L'elettore quindi esprime la preferenza per ciascun organo. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di ripetere o annullare il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.
2. Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.



ART. 6 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è composta con decreto del Rettore ed ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini, proporre la proclamazione degli eletti e decidere su eventuali ricorsi.
2. I ricorsi alla commissione elettorale possono essere presentati tramite comunicazione da inviare via mail all'indirizzo commissione.elettorale@unifortunato.eu entro i 5 giorni successivi alla data delle elezioni attraverso l'indirizzo e-mail istituzionale.
3. La decisione della commissione elettorale su eventuali ricorsi può essere appellata con istanza rivolta al Rettore entro 5 giorni dalla decisione.
4. Il Rettore risolve le controversie, con decisione irrevocabile, entro i successivi 5 giorni.
5. L'elenco degli elettori viene trasmesso alla Commissione Elettorale dalla Segreteria studenti.

ART. 7 - Proclamazione dei rappresentanti

1. La proclamazione dei rappresentanti eletti viene fatta con decreto del Rettore, su proposta della commissione di cui all'art 6.
2. Qualora lo studente eletto e/o in carica perda lo status di studente dell'Ateneo o in qualsiasi altro caso di impedimento e/o rinuncia dello stesso, sarà possibile attingere dall'elenco dei non eletti, partendo dal primo, che rimarrà in carica per il restante periodo utile del mandato di riferimento.
3. Nell'ipotesi che le operazioni elettorali non dovessero, per qualsiasi motivo, consentire la costituzione, in tutto o in parte, delle rappresentanze studentesche nei vari Organi, il Rettore, dandone contezza con adeguato e motivato provvedimento e a seguito di consultazioni dirette con gli studenti, ovvero con la community studentesca, può individuare gli studenti disponibili alla carica.

ART. 8 – Incentivazione alla partecipazione

1. Gli studenti eletti che parteciperanno ad almeno l'80% delle sedute degli organi di cui sono componenti (CPDS, SA, CdF, Gruppi AQ dei Cds, Consigli di Cds) nonché alla formazione relativa al sistema di Assicurazione di qualità dell'Ateneo avranno la possibilità di vedersi attribuire 3 punti aggiuntivi sul voto conseguito all'esame di laurea

ART. 9 - Norma finale

1. Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo le modalità previste all'Art.7 comma 2 e comma 3.
2. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Benevento, 18 dicembre 2017

Approvato con delibera del CdA del 18 dicembre 2017